N. 01062/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00991/2013 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 991 del 2013, proposto da:

C. S., rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tortora, Roberto Giuffrida, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone n. 49;

L. T., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Giuffrida, Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone n. 49;

**contro**

U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;   
Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Carbonara, Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

**nei confronti di**

Ati M. + 1 ;

**per la riforma**

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00053/2013, resa tra le parti, concernente recesso appalto servizi di pulizia in seguito all'adozione delle informative prefettizie – mcp.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno e di Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Giuffrida, Carbonara e l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto - anche alla luce delle circostanze che l’esecuzione dell’appalto da parte della società appellante avviene da tempo in regime di proroga e che, stando alle prospettazioni della stazione appaltante, è imminente (negli atti viene indicata come “presumibile” la data del 31 maggio 2013) la definizione della nuova gara volta all’affidamento del servizio di pulizia in questione per un triennio - che il pregiudizio lamentato dall’appellante (da intendersi limitato alla cessazione dell’attività prevista dal contratto oggetto di recesso) non possa ritenersi irreparabile;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 991/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)